

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Per Voce Sola”

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1. – E’ costituita in Torino, via Parma n.71, un’Associazione denominata "Per Voce Sola" (di seguito denominata “Associazione”); essa è costituita come una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere la cultura sotto forma di qualsiasi mezzo espressivo ritenuto idoneo a tale scopo;
- stimolare il pensiero e la riflessione contro l’uniformità e l’assenza di giudizio critico;
- promuovere le attività culturali e di formazione: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, laboratori, proiezioni di film e documenti, spettacoli teatrali, concerti per giovani ed adulti;
- promuovere le attività editoriali e promozionali ai fini di diffondere con la maggiore efficacia possibile le attività sopra citate (pubblicazione di testi, comunicazioni su testate locali e nazionali, comunicazioni in forma digitale tramite internet, posta elettronica (e-mail) e attraverso il sito “pervocesola.org”).

SOCI

Art. 3. - L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono il progetto culturale, lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori.

- *soci fondatori*: persone o enti che hanno partecipato alla costituzione della fondazione, nella fattispecie: Federico Faloppa, Pier Mario Giovannone, Mauro Sironi;
- *soci ordinari*: persone o enti che si impegnano collaborare attivamente e continuativamente alle iniziative dell'Associazione e a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale, ove tale quota fosse stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci fondatori sono considerati istantaneamente anche soci ordinari;
- *soci sostenitori*: persone o enti che contribuiscono alle attività dell'Associazione attraverso un sostegno economico ad offerta libera.
- *soci onorari*: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'Associazione.

Art. 4. -Per diventare soci bisogna fare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto. In caso di persona minorenni, la domanda dovrà essere controfirmata da almeno un genitore o tutore.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 6. - Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali.

PATRIMONIO

Art. 7. – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, ove stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8. – L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

ORGANI SOCIALI

Art. 9. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei sindaci probiviri;

Art. 10. – L'Assemblea, alla quale partecipano tutti i soci, come specificato anche nell'art. 6, viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea discute e approva annualmente i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo. Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali, delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione, dell'eventuale regolamento e nomina i componenti il Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

La convocazione va fatta con lettera o comunicazione via posta elettronica almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea all'indirizzo comunicato dal socio al momento della sua ammissione.

Art. 11. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a undici membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica tre anni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario, che conserva i

documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; fissa annualmente la quota sociale; delibera l'ammissione, la decadenza e l'espulsione del socio. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario della Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Il consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 12. – Il Collegio dei Sindaci Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea e scelti tra tutti i soci dell'Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esercita il controllo di legittimità circa l'osservanza del presente Statuto e giudica con decisione inappellabile le controversie sorte nel seno dell'Associazione.

Art. 13. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 14. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 15. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Federico Faloppa

Pier Mario Giovannone

Mauro Sironi